

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Arnoldo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERPAINEN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONACCONIA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZOCHELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: GUASCO - MARRONI -

DELIBERAZIONE N° 962

Oggetto: Estensione benefici di cui all'art. 10 della legge n.1204/71 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare.



Oggetto: estensione benefici di cui all'articolo 10 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri in caso di parto gemellare.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTO l'art. 10 della legge 1204/1971 il quale prevede che il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, il cui orario giornaliero di lavoro non sia inferiore alle sei ore, un tempo complessivo di riposo di due ore per allattare ed assistere il proprio figlio, durante il primo anno di vita dello stesso;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1206, il quale stabilisce che i riposi di cui all'art. 10 della citata legge 1204/1971 sono finalizzati a consentire alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino;

CONSIDERATO che pertanto le suddette norme sono da intendersi poste a garanzia oltre che della lavoratrice madre anche della salute del bambino in modo da garantirgli una crescita adeguata;

RILEVATO che il fine di garantire questa speciale protezione del neonato, deve essere maggiormente perseguito nella situazione dei parti gemellari in quanto, le garanzie e la tutela che le norme prevedono per un bambino debbono essere riconosciute nello stesso identico modo ai gemelli;

RILEVATO altresì che l'estensione del beneficio si reputa opportuna anche per eliminare una disparità di trattamento sia in danno delle lavoratrici madri di due gemelli, che dedicherebbero a ciascuno mezz'ora anziché un'ora intera come nel caso di un solo bambino, sia in danno dei gemelli che riceverebbero dalla madre una minore assistenza temporale e, quindi, una minore tutela, rispetto al figlio unico;

DATO ATTO che le attuali disposizioni non prendono in esame il caso specifico dei parti gemellari per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 1204/1971 e successive modificazioni, ma che negli ultimi tempi si sono venuti manifestando orientamenti della giurisprudenza sia amministrativa (TAR Valle d'Aosta 19 febbraio 1997, n. 24) sia della magistratura del lavoro (da ultimo sentenza del Pretore di Roma del 9 febbraio 1999);

Ritenuto di fare proprio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del lavoro sopra citata ed in particolare il riconoscimento di 4 ore di permesso giornaliero alla lavoratrice madre nel caso di parto gemellare, salva la possibilità di rivedere tale indirizzo qualora dovessero intervenire fatti normativi nuovi o si consolidi un diverso orientamento giurisprudenziale in materia ;

VISTO l'art.17, comma 32 della legge 15.5.1997, n. 127;

all'unanimità



DELIBERA

1 - Di confermare nel dispositivo quanto premesso in narrativa.

4 - Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non soggetto a controllo.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

24 MAR. 1999




039063013703

ordin. ex art. 700 c.p.c.

Ruolo Generale Cronologico

Il Pretore 101428



CAV. G. GORAZZI
Via Salaria 13
DALL'ESTR
F.lli T. P. a Gioè 24

a scioglimento della riserva che precede, osserva, in fatto:

Con ricorso ex art. 700 cpc del 25.1.1998, Rossella ROSI ha chiesto, nei confronti del COMUNE DI ROMA, di cui è dipendente, riconoscersi in via di urgenza il suo diritto a quattro ore giornaliere di permesso retribuito per allattamento ed a sessanta giorni l'anno di permesso retribuito in caso di assenza per malattia dei figli; ciò in quanto madre di due gemelle nate il 10.5.1998. A sostegno della sua richiesta la ricorrente ha richiamato i principi costituzionali in tema di tutela dei diritti del bambino e la necessità di assicurargli adeguata tutela ed assistenza nei primi mesi di vita.

Si è costituito il COMUNE DI ROMA chiedendo il ritegno del ricorso sulla deduzione (sentenza del "Tavolo di coordinamento permanente" operante presso l'ARAN) che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa sono unici e che dunque il permesso per allattamento e per malattia del bambino è unico anche in caso di parto gemellare; parte convenuta ha anche evidenziato la necessità di un bilanciamento dell'interesse della lavoratrice madre con quello del datore di lavoro a ricevere comunque una prestazione lavorativa commisurata al corrispettivo erogato al dipendente.

È stato esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo ed è stata discussa oralmente la causa; su richiesta dei procuratori delle parti è stato concesso anche un breve termine per il deposito di note illustrative.

Ciò premesso osserva, in diritto:

In ordine al requisito del "fumus" si osserva in primo luogo che non appare condivisibile la posizione del Comune di Roma relativamente agli interessi tutelati: i diritti costituzionali garantiti dalla normativa legale e contrattuale che disciplina le assenze delle lavoratrici madri (e dei lavoratori padri) nei primi mesi ed anni di vita dei loro figli non sono solo quelli dei genitori ma, come ha precisato la Corte Costituzionale nelle sentenze richiamate da parte ricorrente (1/87, 276/88, 332/88, 572/91, 61/91), diritti che sorgono direttamente in capo al bambino quale "titolare di un autonomo interesse ad un sano sviluppo fisico e psichico", bisognoso di un'adeguata assistenza finalizzata anche a soddisfare "esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità" e non solo al soddisfacimento dei bisogni fisiologici; si tratta dunque di esigenze e di diritti che non possono essere posti sullo stesso piano del pur apprezzabile interesse del datore di lavoro a ricevere una prestazione lavorativa adeguata al corrispettivo erogato; del resto tale diritto del datore di lavoro risulta già compreso, proprio per assicurare la tutela di diritti ed interessi di livello superiore, dalla norme che pacificamente assicurano al bambino ed ai genitori lavoratori la tutela di cui si discute e, dunque, il problema non è sicuramente quello di un limite a detta tutela da individuare eventualmente solo come risultato di un'operazione ermeneutica.

Le norme, legali e contrattuali, che disciplinano la materia non hanno preso in considerazione ipotesi del parto gemellare e si riferiscono all'accadimento normale che è quello della nascita di un solo figlio ma ciò non consente di sostenere che la mancata previsione espressa equivale ad

ALLEG. alla DELIB. N. 962
- 2 MAR. 1999



UFFICIO DEL PERSONALE
116
13/2/99

039063013703

REGIONE LAZIO



esclusione della possibilità di estensione della tutela nel momento in cui la situazione di fatto mutasse sia in presenza non di un bambino ma di più bambini.

E' obbligo dell'interprete dare una lettura delle norme da applicare in senso conforme alla Costituzione (oppure, ove ciò non sia possibile, casiedere l'intervento del giudice delle leggi): l'onta prazione delle norme proposta da parte convenuta violerebbe sicuramente la Costituzione quando oriano in relazione al principio di uguaglianza poiché potrebbe i gemelli in condizione di ricevere assistenza e cure minori di quelle che possono ricevere normalmente i figli dei lavoratori e ciò anche con riferimento all'ipotesi (rara ma comunque possibile) di più figli nati a distanza di pochi mesi per i quali i genitori hanno sicuramente diritto a più permessi per allattamento e malattie per quanti sono i figli. Poiché le norme in esame (art. 7 l. 1204/1971 e art. 19 ccni) fanno riferimento al "bambino" e riconoscono i permessi con riferimento al singolo e poiché non è posto esplicitamente alcun limite numerico è evidente che, proprio per assicurare concretamente la tutela degli interessi e diritti costituzionali richiamati, deve ritenersi che quando si tratti di "bambini" i permessi spettino per ciascuno e non unitariamente in modo tale che tutti, sia che nascano a distanza di anni sia che nascano da parto gemellare, possano essere adeguatamente allattati, assistiti e curati.

In ordine al requisito del "periculum" non è dubitabile che la situazione prospettata appaia in se stessa meritevole di una tutela in via di urgenza: le figlie della ricorrente sono nate nel giugno 1998 e dunque è prossimo a scadere il loro primo anno di vita.

Accolta la domanda le spese, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza.

R. Q. M.


Ordina al Comune di Roma di riconoscere a ROSI Rossella quattro ore giornaliere di permesso retribuito per allattamento e sessanta giorni l'anno di permesso retribuito in caso di assenza per malattia delle figlie; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lire, liquidate in complessive L. 2.000.000=, compresi competenze ed onorari e distratte ex art. 93 cpc; fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di 30 giorni.

Roma, 9 febbraio 1999

Depositato in Cancelleria

Roma, il 25 FEB 1999

IL PREGIUDICATO DI CANCELLERIA
Dottoressa Bianca Stefania Di Tano



REGIONE LAZIO

IL PRETORE



Handwritten initials and signature, including "F.A." and "5/2/99".

21. Come si applicano le norme a tutela della lavoratrici madri in caso di parto gemellare o di parti successivi a breve distanza l'uno dall'altro?

Circa le modalità applicative dell'art. 19 in caso di parto gemellare o in caso di parti successivi a distanza di un anno si ribadisce quanto già precisato nel verbale della riunione del 25.7.1996. "A) Parto gemellare: I periodi di astensione facoltativa e obbligatoria sono unici. In caso di malattia del bambino, a partire dal secondo anno di vita, resta sempre il limite di 30 giorni complessivi per anno di vita dei bambini senza possibilità di duplicazioni. B) Parti successivi: Spettano due distinti periodi di astensione obbligatoria in relazione a ciascun parto e, teoricamente, anche due distinti periodi di astensione facoltativa. Teoricamente, perché potrebbe capitare una sovrapposizione tra il primo periodo di astensione facoltativa e il secondo periodo di astensione obbligatoria e in questo caso si deve presumere che la dipendente opti per il trattamento più favorevole. E' ovvio che eventuali periodi di astensione facoltativa non goduti si perdono con il compimento del primo anno di vita del primo bambino. I permessi per malattia del bambino non potranno essere goduti contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria o facoltativa. Al di fuori di tali ipotesi potranno essere comunque goduti, in relazione a ciascun bambino, trenta giorni di permesso retribuito al 100 % (dopo il primo anno di vita e fino al terzo anno). Ovviamente per la parte in cui i periodi si sovrappongono spetteranno trenta giorni complessivi indipendentemente dal numero dei bambini: in tal caso l'età di riferimento sarà quella del maggiore."

Si precisa, inoltre, che, in coerenza con la normativa vigente, il permesso giornaliero per allattamento è fissato in due ore anche per il caso di parto gemellare.

22. Si applicano gli istituti protettivi della astensione obbligatoria e di quella facoltativa, ex lege 1204 del 1971, nell'ipotesi di affidamento preadottivo di un minore straniero?

In tal caso le lavoratrici possono avvalersi, ai sensi dell'art. 6 della l.903 del 1977, dell'astensione obbligatoria, con il relativo trattamento economico, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, purché il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età.

Le stesse lavoratrici, inoltre, possono avvalersi anche della astensione facoltativa ma solo entro un anno dall'ingresso del minore nella famiglia, e purché il bambino

Ollivetti
Leta
+
G. Cim

Scalzo
Leta
+ A.3.
Cim

[Handwritten signature]
AL AB



Via del Corso, 276 00186 Roma. Tel. 06.22483255-256 Telefax 06.22483252 C.F. 0710-250550







QUESITO N. 80994 DEL 12.2.1998

Non si registrano precedenti giurisprudenziali specifici in argomento.

La possibilità di potere beneficiare più volte contemporaneamente del diritto di fruire di trenta giorni annuali di permesso retribuito per ciascun figlio malato (dal secondo al terzo anno di vita) trova conferma in altre pronunzie relative a fattispecie assimilabili.

Ad esempio, è stato riconosciuto il diritto del pubblico dipendente a fruire in misura plurima dei permessi di cui all' art. 33, comma 3 della legge 104/92 in relazione al numero di soggetti portatori di handicap da assistere (C. conti, L. 14 giugno 1995, n. 784).





III.

T. A. R. per la VALLE d'AOSTA

24* 19 febbraio 1997 — Pres. DELLA VALLE PAUCIULLO, Est. AROSIO — Lanese (avv. Capellaro) c. Ministero finanze (Avv.ra distr. Stato).

Pubblico impiego - Maternità e paternità - Lavoratrice madre - Periodi di riposo giornaliero - Art. 10 L. n. 1204 del 1971 - Parto gemellare - Si raddoppiano.

I due periodi di riposo giornaliero, della durata di un'ora ciascuna, previsti dall'art. 10 L. 30 dicembre 1971 n. 1204 in favore della lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino, devono intendersi raddoppiati in caso di parto gemellare.

(*) La sent. n. 23 dichiara il ricorso irricevibile.

DIRITTO — 1. - Il ricorso in esame è rivolto avverso il provvedimento del Ministero delle finanze, Direzione delle entrate per la Regione autonoma Valle d'Aosta del 9 marzo 1995, prot. n. 2338/Div. III, con cui la ricorrente non è stata autorizzata alla fruizione di una terza ora di riposo giornaliera ex art. 10 legge n. 1204 del 1971, nonché di ogni atto prodromico, preparatorio, contestuale, successivo e consequenziale.

2. - Il primo motivo di ricorso si appalesa fondato nella parte in cui sostiene che la vigente normativa in tema di tutela delle lavoratrici madri prevede la possibilità che alla madre di due gemelli spetti un periodo aggiuntivo di riposo giornaliero, durante il primo anno di vita dei bambini, pari ad un'ora.

Il primo comma dell'art. 10 della L. 30 dicembre 1971 n. 1204 (legge sulla tutela della lavoratrici madri) dispone che «il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore».

Il secondo comma di detto art. 10 precisa che: «I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la data di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda».

Dall'ulteriore precisazione contenuta nel terzo comma dell'art. 10 secondo la quale, quando la lavoratrice voglia usufruire delle strutture (camera di allattamento o asilo nido) predisposte dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro, i due periodi di riposo sono ridotti a mezz'ora ciascuno, si può evincere che le due ore, previste come ipotesi principale per le lavoratrici con orario giornaliero di lavoro superiore a sei ore, siano scomponibili in un'ora di assistenza al bambino ed un'ora di spostamento casa-ufficio. Questa seconda ora, infatti, viene meno, quando la lavoratrice espleti la propria assistenza presso il posto di lavoro.

Una sola delle due ore, quindi, è destinata «al fine di consentire alla madre



l'allattamento del neonato e di provvedere all'assistenza diretta dello stesso» (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 19 gennaio 1990 n. 292), come è esplicitato, del resto, dall'art. 10 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n. 1024).

Il Collegio ritiene che se la legge ha fatto riferimento all'ipotesi normale, in quanto più frequente, in cui la lavoratrice dia alla luce un solo bambino, ciò non significa che per l'ipotesi di parto gemellare o plurigemellare il relativo periodo di riposo debba avere la stessa durata.

Appare, infatti, evidente che se i riposi, come ha affermato la più recente giurisprudenza, sono ormai funzionali non più soltanto al soddisfacimento di esigenze anche fisiologiche del rapporto tra bambino e madre, ma anche, e prevalentemente, alla realizzazione di una speciale protezione del primo, rispetto alla quale si apprezza una pari responsabilità di entrambi i genitori, (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 27 giugno 1992 n. 537) ne consegue che, in caso della nascita di due o più gemelli, i tempi di riposo debbano essere commisurati all'esigenza di assistere ciascun bambino, per cui ognuno di loro deve avere diritto ad un'ora di protezione ed assistenza in più, oltre all'unica ora fissa, relativa allo spostamento casa-ufficio.

3. - Il ricorso deve essere accolto, con l'assorbimento dei restanti motivi, tutti formulati in via subordinata, e con l'annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come indicato nel dispositivo.

25 — 19 febbraio 1997 — Pres. DELLA VALLE PAUCIULLO, Est. AROSIO — Soc. Finoper (avv. ti Clarizia e Valente) c. Regione autonoma Valle d'Aosta (avv. ti Garrancini, Perfetti e Maione) ed altro (n.c.).

Atto amministrativo - Atto collegiale - Composizione del Collegio - Incompatibilità - Obbligo di astensione - Quando ricorre - Fattispecie - Esclusione.

Atto amministrativo - Procedimento - Omessa valutazione memorie scritte e documenti presentati da soggetti interessati - Illegittimità - Art. 10 lett. b) L. n. 241 del 1990.

L'obbligo di astensione dalla seduta di un organo collegiale sussiste per il componente che abbia un interesse personale ad un affare oggetto di trattazione in detta seduta, non conciliabile col fine di pubblico interesse al quale soltanto egli deve indirizzare la propria azione; tale situazione non ricorre nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla riunione collegiale nel corso della quale è stato deliberato l'affidamento di una casa da gioco e che in precedenza avevano fatto parte della Commissione istruttoria incaricata della verifica dei requisiti per l'affidamento della concessione, trattandosi in quest'ultimo caso di attività istituzionale finalizzata ad offrire elementi di conoscenza e di valutazione all'organo deliberante.

Ai sensi dell'art. 10 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione, prima di provvedere, ha l'obbligo di prendere in considerazione e di valutare le memorie e i documenti presentati dai soggetti che intervengono nel procedimento, col solo limite che deve trattarsi di atti pertinenti all'oggetto del procedimento stesso; pertanto, l'omessa loro valutazione costituisce vizio del procedimento e ne comporta l'illegittimità (1).

T.A.R. Lazio, III Sez., 17 maggio 1995 n. 824, in questa Rassegna 1995, I, 2872.

